Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CONTRATTO
PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DALLE STRUTTURE PRIVATE OPERANTI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO

TRA

la **[Regione Molise / Azienda Sanitaria Regionale del Molise – A.S.Re.M.]**, codice fiscale […], partita IVA […], con sede legale in Campobasso, c.a.p. 86100, ai fini del presente atto domiciliata alla via […], nella persona del Dott. […], nato a […], il […], in qualità di Direttore Generale della Salute della Regione Molise/Direttore Generale A.S.Re.M. (indicate anche nel prosieguo come **"Committente"**)

E

la **struttura privata accreditata […] (codice struttura […])**, per l'erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (di seguito anche **"SSR"),** codice fiscale […], partita IVA […], con sede legale in […], c.a.p. […], alla via […], n. […], in persona del […], nato a […], il […], in qualità di […] (indicata anche nel prosieguo come **"Erogatore"**).

PREMESSO CHE:

Il **Committente** (Regione Molise o A.S.Re.M.) e l'**Erogatore** sono di seguito anche indicati collettivamente come "**parti**" e rispettivamente come "**parte pubblica**" e "**parte privata**".
Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., agli artt. 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, disciplina la partecipazione al Servizio Sanitario Nazionale (di seguito anche "**SSN**") dei soggetti erogatori privati nei seguenti termini:

- le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8-*quater*, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*;
- l'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per gli enti del SSN – Regione e A.S.Re.M. – a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies*.

Con riferimento all'anno 2019, il DCA n. 10 del 5 febbraio 2020 ha determinato i limiti massimi di spesa per l'acquisto, dalle strutture private accreditate, di prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero e di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

A seguito del ricorso proposto dall'Erogatore innanzi al TAR Molise, iscritto con il n.r.g. _____, l'organo di giustizia amministrativa ha dapprima sospeso e successivamente annullato il suindicato DCA con sentenza n. _____.

L'adozione dei suindicati provvedimenti giurisdizionali ha impedito la sottoscrizione del contratto relativo all'anno 2019 e i rapporti tra le parti sono stati regolati sulla scorta dell'autorizzazione provvisoria assunta dal Committente.

Con DCA n. _____ del _____ è stata data ottemperanza alla sentenza del TAR Molise mediante la rideterminazione del contenuto del rapporto contrattuale relativo all'anno 2019 sulla base dei principi enunciati nel medesimo provvedimento giurisdizionale e l'approvazione del presente schema contrattuale.

Le tariffe vigenti per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono quelle approvate, rispettivamente, con:

- DCA n. 19 del 27 giugno 2013 ("*Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di ricovero ospedaliero"* e s.m.i.);
- DCA n. 31 del 08 giugno 2015 ("*Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale della Regione Molise"*);
- DCA n. 51 del 07 agosto 2015 ("*Prestazioni sanitarie di chemioterapia. Farmaci oncologici ad elevato costo. Provvedimenti");*
- DCA n. 35 del 16 ottobre 2014 e s.m.i ("*Istituzione e regolamentazione della "Chirurgia Ambulatoriale" (Branca 80)").*

L'accreditamento istituzionale dell'Erogatore è stato concesso con DCA n. […] del […/…/……].

[*per le strutture di ricovero*] L'Erogatore è classificato, per livello di complessità della struttura ai fini tariffari nella Fascia "[…]".

L'Erogatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti relativi alla capacità generale a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti dalla normativa vigente e i requisiti di cui alla legge regionale n. 18 del 24 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Regione, in caso di mancata sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Erogatore, procederà alla sospensione dell'Accreditamento Istituzionale ai sensi dell'art.8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D. Lgs. n 502/92 e s.m.i..

La Regione/l'A.S.Re.M. si riserva di procedere in ogni momento alle verifiche sul possesso da parte dell'Erogatore dei suddetti requisiti, anche in considerazione della progressiva attuazione del processo di rimodulazione dell'offerta sanitaria secondo la programmazione regionale in materia.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*)

1. Le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (*Oggetto del contratto*)

1. Con il presente contratto le parti disciplinano i rapporti intercorsi nell'anno 2019 tra il Committente e l'Erogatore, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., per l'esecuzione, da parte di quest'ultimo, di una o più delle seguenti tipologie di prestazioni, a fronte del corrispettivo preventivato per le seguenti tipologie e *setting* assistenziali:

- Assistenza ospedaliera in regime di ricovero ordinario (R.O.) o diurno (Day Hospital – DH; Day Surgery – DS) – Riabilitazione Ospedaliera - (DRG);
- Assistenza di medicina specialistica ambulatoriale - (APG);
- Day Service / chirurgia ambulatoriale complessa;

Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Budget di spesa *(valori in €)*			
Tipologia di Prestazione	**Regionali**	**Extraregionali**	**Totale**
PRESTAZIONI ASS. OSPEDALIERA			
PRESTAZIONI ASS. SPECIALISTICA			
Totale complessivo			

In aggiunta al suindicato budget all'Erogatore sono riconosciute le ulteriori prestazioni rese a favore dei pazienti provenienti da altre regioni e riconosciute da queste ultime in sede di compensazione della mobilità sanitaria interregionale per un corrispettivo pari ad € _____.

Art. 3 (*Tipologia e volumi delle prestazioni)*

1. All'Erogatore non saranno riconosciuti ulteriori importi in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 2 connessi a prestazioni erogate dall' Erogatore, sia per residenti che non residenti.
2. La Regione dichiara che l'importo complessivo è stato individuato prendendo in considerazione l'apporto richiesto alle strutture ai fini del soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, le risorse economiche-finanziarie a disposizione, i vincoli di bilancio e le prestazioni specificatamente richieste alla struttura contraente in coerenza con il titolo di accreditamento rilasciato.
3. Per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, la quota ricetta nazionale ex art. 17, comma 6, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 e la quota ricetta regionale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 282 del 20/3/2009 corrisposte dal cittadino direttamente al Centro Erogatore, costituiscono anticipazione per le prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale erogate.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente si riserva il diritto di effettuare i controlli di appropriatezza con riferimento alla verifica della rimborsabilità delle prestazioni effettuate a carico del SSR.
5. La produzione già erogata per l'anno 2019 dall'Erogatore partecipa alla concorrenza del budget di cui all'art. 2, del presente contratto.

Art. 4 (*Modalità di esecuzione delle prestazioni*)

1. Le prestazioni remunerabili in base al presente contratto sono solo quelle erogate nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale e regionale, e in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale.
2. L'Erogatore dichiara che per l'intero anno 2019 ha posseduto le necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione delle prestazioni e ha eseguito le prestazioni richieste nel pieno rispetto dei seguenti ***standard*** **qualitativi e quantitativi**:

a - [*per le strutture di ricovero*] rispetto della capacità lavorativa massima (C.L.M.) per area/disciplina e quindi in base ai P.L. accreditati entro il 100% del T.O. - Tasso di Occupazione o di Utilizzo del Posti Letto per *setting* assistenziale (R.O. e D.H./D.S.);

b - [*per le strutture di ricovero*] rispetto della occupazione giornaliera media (OGM) dei posti letto accreditati per area/disciplina nel rispetto del valore relativo alla capacità lavorativa massima;

c - [*per le strutture di ricovero*] regime assistenziale per i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza come previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 243/CSR del 3 dicembre 2009 con rispetto delle soglie di ammissibilità come da D.C.A. 19/2013 ovvero soglia di erogazione massima in R.O. del 20% rispetto al totale erogato;

d - mantenimento dei requisiti di accreditamento relativi alle dotazioni di personale, per numero, profilo e qualificazione professionale;

Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

e - rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità e dotazioni strumentali, delle procedure operative, con particolare riferimento a quelle inerenti alla vigilanza e al controllo da parte del Committente sulle attività dei professionisti sanitari della struttura, nonché delle condizioni organizzative che hanno consentito l'accreditamento dell'Erogatore, che la Regione potrà verificare anche mediante accessi ispettivi diretti o delegati alle competenti strutture dell'A.S.Re.M..

3. L'Erogatore dichiara, inoltre, di aver posto in essere nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto i seguenti adempimenti:

a - [*per le strutture di ricovero*] immettere nel sistema informatico del SSR e del SSN la Scheda di assistenza ospedaliera (SAO) al momento del ricovero di ciascun paziente e la Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) nella data di dimissione e, relativamente alle prestazioni di day service, alla immissione della scheda di chirurgia ambulatoriale complessa (SCAC) nel sistema regionale sanitario;

b - usare i codici di diagnosi, degli interventi/procedure relativi alle prescrizioni praticate secondo la ICD-9-CM 2007, e del decreto ministeriale 18 dicembre 2008;

c - Inserire nel sistema Tessera sanitaria delle prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale le prestazioni stesse (APG);

d - [*per le strutture di ricovero*] partecipare e assicurare il corretto utilizzo degli strumenti informativi a disposizione, atti a organizzare gli accessi nella struttura ospedaliera, dalla prenotazione del ricovero mediante l'utilizzo di liste d'attesa, al successivo percorso, dall'accettazione alla dimissione (ADT);

e - assicurare che le prestazioni assistenziali erogate siano coerenti con le previsioni di cui Piano Nazionale Liste d'Attesa 2019-2021 oggetto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 febbraio 2019 nonché al Piano regionale di governo delle liste di attesa adottato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise n. 46/2019, fornendo, tra l'altro, i dati necessari per il monitoraggio *ex ante*;

f - impegnarsi ad assicurare che le prestazioni con onere a carico del SSN, siano rese secondo criteri di congruità ed appropriatezza delle cure, assicurando il miglioramento delle *performance* assistenziali di cui alle previsioni del D.M. 70/2015 ed agli indicatori del Programma Nazionale Esiti – PNE, nell'ambito del budget assegnato e della configurazione dell'accreditamento.

4. L'Erogatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dal Committente e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni oggetto del presente contratto, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

5. L'Erogatore manleva e tiene indenne il Committente dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso il Committente medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Erogatore.

Art. 5 (*Modalità di pagamento dei corrispettivi*)

1. Ai fini della remunerazione l'Erogatore emetterà, ove non vi abbia già provveduto, apposite fatture con indicazione dettagliata della produzione ovvero mediante allegati riepilogativi, secondo le seguenti indicazioni:

a) dovranno essere emesse fatture distinte per le prestazioni rese in favore di pazienti residenti nella regione Molise e per le prestazioni rese in favore di pazienti provenienti da altre Regioni italiane (in quest'ultima rientrano anche le prestazioni rese in favore di cittadini stranieri), nonché, distinte fatture in relazione alle tipologie e setting assistenziali previsti, esclusivamente nei limiti stabiliti dal precedente articolo 2, in virtù del fatto che non possono essere riconosciute prestazioni oltre tali limiti;

b) le fatture delle prestazioni di Medicina Specialistica Ambulatoriale dovranno recare l'indicazione dell'importo delle prestazioni al lordo della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino assistito, nonché dell'importo della predetta compartecipazione trattenuto dall'Erogatore quale acconto sul pagamento;

Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

c) gli importi fatturati dovranno essere riferiti senza eccezioni, a pena del loro disconoscimento da parte della Regione/A.S.Re.M., alle sole discipline accreditate secondo le modalità previste dal presente contratto;
d) ciascuna fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/13 e relativi allegati e secondo le indicazioni specifiche che saranno fornite dal Committente.

2. Il pagamento delle prestazioni erogate, nel limite invalicabile di cui al precedente articolo 2, avverrà entro trenta giorni dalla ricezione delle relative fatture ovvero, nel caso di avvenuta emissione, dalla data di sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Erogatore.
3. Il termine di pagamento di cui al precedente comma 2 è sospeso fino a quando l'Erogatore non avrà provveduto ad emettere note di credito per eventuali fatture già emesse relative a prestazioni rese nell'anno 2019 oltre il limite fissato dal precedente articolo 2.
4. Il pagamento del saldo, in coerenza con la disciplina in materia di controllo sulle prestazioni rese, sarà in ogni caso subordinato alla verifica di regolarità contributiva tramite acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. dell'Erogatore (art. 31 del d.l. 69/2013, conv. in l. n. 98/2013).
5. In caso di esito negativo dei controlli, il Committente avrà diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto già anticipato all'Erogatore. A tal fine quest'ultimo, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza il Committente a compensare le relative somme con i crediti futuri dell'Erogatore.

Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Art. 6 (*Procedure di controllo sulle prestazioni rese*)

1. Il Committente svolgerà appositi controlli di natura tecnico-sanitaria e in merito all'appropriatezza clinico-diagnostica e procedurale-gestionale delle prestazioni sanitarie rese dall'Erogatore.
2. I suddetti controlli saranno svolti anche sulla base degli indicatori utilizzati dal Ministero della Salute – SIVEAS per la valutazione della *performance* del sistema sanitario italiano, nonché:
   a - con riferimento alle prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica ambulatoriale, sulla base delle procedure delineate dal DCA n. 3 del 1° febbraio 2010 e s.m.i.. I riferimenti normativi indicati nel suddetto decreto, si intendono aggiornati con quelli vigenti alla data di sottoscrizione del presente contratto;
   b - con riferimento alle prestazioni di chirurgia ambulatoriale, sulla base delle indicazioni contenute nei DD.CC.AA. nn. 35/14, n. 18/15 e s.m.i.
3. Sarà facoltà del Committente procedere in qualunque momento alla verifica dell'appropriatezza delle prestazioni, mediante gli organi competenti.
A tal fine, l'Erogatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
4. Il Committente potrà in ogni caso chiedere, a fini statistico-epidemiologici, informazioni sulle maggiori prestazioni eventualmente eseguite dall'Erogatore oltre i limiti fissati dal presente contratto.

Art. 7 (*Cessione dei crediti*)

1. Ai fini dell'opponibilità al Committente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a quest'ultimo.
2. Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili al Committente qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Art. 8 (*Clausola di salvaguardia*)

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, modificativo o integrativo.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati *sub* comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 9 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*)

1. Le parti contraenti si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.
2. Così come previsto dalla legge, gli obblighi di condotta di cui al Codice Aziendale A.S.Re.M. sono estesi anche all'Erogatore il quale potrà acquisirlo sul sito ufficiale della A.S.Re.M. alla sezione "Amministrazione Trasparente" (*limitatamente ad Asrem*).

Art. 10 (*Spese*)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Erogatore le spese per la stipulazione del presente contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986.

Art. 11 (*Foro competente*)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Campobasso, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 12 (*Disposizioni finali*)

1. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti.
2. Sarà considerata come non apposta qualunque clausola di riserva inserita dall'Erogatore al momento della sottoscrizione del presente contratto o comunicata in data successiva alla sottoscrizione medesima.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.

Letto, confermato e sottoscritto
Campobasso, […/…/…….]

Per la Regione/l'A.S.Re.M.	**Per l'Erogatore**
Il Direttore Generale della Salute della Regione Molise /Il Direttore Generale	**Il Legale Rappresentante**
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Erogatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del contratto: Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 2 (Oggetto del Contratto), Art. 3 (Tipologia e volumi delle prestazioni), Art. 4 (Modalità di esecuzione delle prestazioni), Art. 5 (Modalità di pagamento dei

corrispettivi), Art. 6 (Procedure di controllo sulle prestazioni rese), Art. 7 (Cessione dei crediti), Art. 8 (Clausola di salvaguardia), Art. 9 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 10 (Spese), Art. 11 (Foro competente), Art. 12 (Disposizioni finali).

Per l'Erogatore
Il Legale Rappresentante

_____

Atto: DEC.COMSAN 2022/18 del 28-04-2022
Servizio proponente: DS.AA.02.5I.03
Copia Del Documento Firmato Digitalmente